



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE CONSULTE
TERRITORIALI E TEMATICHE

Approvato con atto del Commissario Straordinario n. 64 del 09.11.2006, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
Pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale dal al

Art. 1
Le Consulte

1. Il Comune di Castellaneta informa la propria attività amministrativa al criterio della partecipazione dei cittadini e ne garantisce, attraverso strumenti idonei, l'effettivo esercizio.
2. A tal fine, ai sensi degli articoli 63 e 65 dello Statuto, istituisce consulte territoriali e tematiche.

Art. 2
Albo delle Associazioni

1. Ai sensi dell'art. 64 dello Statuto Comunale l'Amministrazione Comunale istituisce un apposito Albo delle Associazioni che operano sul territorio da aggiornarsi annualmente.
2. L'istituzione della Consulta avviene a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune www.castellaneta.gov.it di apposito avviso rivolto alle Associazioni presenti sul territorio comunale. Tale avviso pubblico dovrà prevedere un periodo di tempo per la presentazione delle domande di almeno 30 giorni successivi alla data di pubblicazione e l'indicazione della documentazione da allegare alle domande in relazione alle peculiarità dell'istituenda Consulta.
3. Le istanze di adesione delle associazioni, indirizzate al Sindaco, sono iscritte a cura del Responsabile Settore Affari Generali nell'Albo delle Associazioni Comunali. A tale scopo la documentazione associativa dovrà essere aggiornata in caso di variazioni statutarie.

Art. 3
Le Consulte tematiche

1. La Consulta tematica è l'organismo che riunisce, a livello comunale, i rappresentanti di tutte le organizzazioni associative, iscritte nell'apposito Albo Comunale, che operano su una determinata materia o settore di attività.
2. In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 167/1992 e la deliberazione del Commissario Straordinario n. 71/2002 sono istituite le seguenti consulte tematiche:
 - 1) Ambiente, territorio e viabilità;
 - 2) Cultura;
 - 3) Sport;
 - 4) Problemi sociali e dei giovani;
 - 5) Commercio e attività produttive.
3. Le Consulte tematiche svolgono funzioni consultive e propositive su tutti i programmi dell'Amministrazione Comunale riguardanti il proprio settore di attività.

Art. 4

La Consulta territoriale

1. La Consulta territoriale é l'organismo che riunisce i rappresentanti delle Associazioni e delle categorie produttive di Castellaneta Marina.
2. La Consulta territoriale svolge funzione consultive e propositive su tutti i programmi dell'Amministrazione Comunale riguardanti il territorio di Castellaneta Marina.

Art. 5

Formazione delle Consulte

1. Le Consulte tematiche e territoriali sono istituite con Determina del Responsabile del Servizio, tenuto conto delle relative iscrizioni nell'Albo delle Associazioni.
2. La composizione delle Consulte può essere modificata a seguito dell'aggiornamento annuale dell'Albo delle Associazioni.

Art. 6

Forme di espletamento delle funzioni delle consulte

1. Le funzioni consultive e propositive delle Consulte vengono svolte sia tramite proposte per le attività culturali, ricreative, sportive e sociali del Comune che a mezzo dell'organizzazione e coordinamento delle medesime attività in collaborazione con l'assessore a ciò delegato.
Le funzioni sono inoltre svolte a mezzo di pareri, non vincolanti, proposte e richieste di chiarimenti agli uffici comunali, sia in forma verbale che scritta.
2. Ai fini di un effettiva estrinsecazione di tali funzioni sulle scelte e gli atti fondamentali del Comune sarà messa a disposizione della Consulta la bozza del bilancio annuale e pluriennale, prima della sua approvazione in Consiglio Comunale.
3. In coincidenza dello svolgimento delle riunioni delle singole Consulte deve essere redatto apposito verbale del quale potrà prenderne visione chiunque abbia interesse alle questioni trattate.

Art. 7

La Consulta dello Sport

1. La Consulta dello sport é istituita e organizzata e convocata ai sensi della deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 10 aprile 2002.

Art. 8

Componenti delle Consulte

1. Le Consulte sono costituite da un componente per ogni Associazione facente parte. I suoi componenti possono essere sostituiti a seguito dimissioni o per nuove

designazioni da parte delle Associazioni interessate. I componenti possono delegare a partecipare alle riunioni della Consulta un rappresentante della propria Associazione, previo rilascio di apposita delega scritta.

2. Alle riunioni della Consulta partecipa di diritto l'Assessore o il Consigliere delegato al ramo, senza prendere parte alle votazioni.
3. Un dipendente comunale - designato dal Segretario Comunale - esercita le funzioni di Segretario della Consulta, senza diritto al voto.

Art. 9

Presidente e vice Presidente della Consulta

1. La Consulta elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, a maggioranza assoluta nelle prime due votazioni e a maggioranza semplice nella terza, da tenersi nella stessa seduta. Essi durano in carica un anno e possono essere rieletti per non più di due volte.
2. Il Presidente decade dalla carica allorché sia approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti la Consulta specifica mozione di sfiducia, adeguatamente motivata.
3. La riunione della Consulta per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente è convocata dal Sindaco o suo delegato, che la presiede, entro 30 giorni dalla pubblicazione della determina di istituzione.

Art. 10

Compiti del Presidente e convocazioni della Consulta

1. Spetta al Presidente convocare le riunioni della Consulta, mantenere i rapporti con gli organi dell'Amministrazione comunale, oltre che coordinare tutte le attività della consulta stessa.
2. Il Presidente è obbligato a convocare la Consulta ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei componenti della medesima, ovvero su richiesta del Sindaco o dell'Assessore o Consigliere Delegato competente, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
3. Le convocazioni devono essere disposte con un preavviso di almeno cinque giorni, da affiggersi all'Albo Pretorio Comunale, salvo i casi di urgenza. Al fine di consentire la convocazione di tutti i componenti della Consulta l'avviso di convocazione potrà essere diramato anche a mezzo posta elettronica.

Art. 11

Svolgimento delle Sedute

1. Le adunanze della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà dei componenti e in seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, e comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, purché intervengano almeno 1/3 dei componenti. Le decisioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.
2. Alla seduta della Consulta possono partecipare esperti, tecnici ed amministratori comunali. Le sedute sono aperte al pubblico.

Art 12

**Accesso agli atti dell'Amministrazione
e forme di consultazioni dei cittadini**

3. Ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, le Consulte hanno diritto di accesso agli atti amministrativi comunali, ai sensi di quanto disposto dall' art. 72 dello Statuto e della legge 241/90 e con le modalità previste dall'apposito Regolamento Comunale, con esenzione delle spese eventualmente dovute ai sensi del medesimo Regolamento.

Art. 13

Supporto tecnico-organizzativo al funzionamento delle consulte

- 1 Il servizio di supporto tecnico-organizzativo al funzionamento delle consulte territoriali è svolto dall'Ufficio Segreteria.
- 2 Per le consulte tematiche le stesse funzioni sono svolte dall'ufficio comunale tra le cui competenze rientra la materia o il settore di attività della consulta.

Art. 14

Modificazioni ed abrogazioni del Regolamento

- 1 Le modificazioni soppressive, aggiuntive, sostitutive di disposizioni del presente Regolamento, sono deliberate dal Consiglio Comunale su proposta della competente Commissione Affari Generali.
- 2 Non può procedersi all'abrogazione totale del presente Regolamento senza che, contestualmente, venga approvato il nuovo Regolamento.

Art. 15

Entrata in vigore e disposizioni finali

4. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sarà pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultima di pubblicazione.
5. Durante il periodo di pubblicazione, copia dello stesso potrà essere rilasciata alle associazioni presenti sul territorio.

INDICE

- art. 1	Le consulte	pag. 2
- art. 2	Albo delle Associazioni	pag. 2
- art. 3	Le Consulte tematiche	pag. 2
- art. 4	La Consulta territoriale	pag. 3
- art. 5	Formazione delle Consulte	pag. 3
- art. 6	Forme di espletamento delle funzioni delle consulte	pag. 3
- art. 7	La Consulta dello Sport	pag. 3
- art. 8	Componenti delle Consulte	pag. 3
- art. 9	Presidente e vice Presidente della Consulta	pag. 4
- art. 10	Compiti del Presidente e convocazioni della Consulta	pag. 4
- art. 11	Svolgimento delle sedute	pag. 4
- art. 12	Accesso agli atti dell'Amministrazione e forme di consultazioni dei cittadini	pag. 5
- art. 13	Supporto tecnico-organizzativo al funzionamento delle consulte	pag. 5
- art. 14	Modificazioni ed abrogazioni del Regolamento	pag. 5
- art. 15	Entrata in vigore e disposizioni finali	pag. 5